

NESSUN «REDDITO DIVERSO» IN CAPO AI SOCI DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE PER I BENI IN GODIMENTO

Sentenza Corte di Cassazione n. 17441 del 25.06.2024

- ✓ Con la sentenza in esame i Supremi Giudici si esprimono in merito alla corretta interpretazione da dare all'art. 67, comma 1, lett. h-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
- ✓ Tale disposizione, introdotta dall'art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 138/2011, stabilisce che costituisce reddito diverso «*la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore*».
- ✓ La Corte, richiamando al riguardo alcuni documenti di prassi, rammenta che i destinatari della disposizione in esame sono sia i soggetti che concedono in godimento i beni (soggetti concedenti) sia quelli che li ricevono (soggetti utilizzatori).
- ✓ Quanto ai soggetti utilizzatori, trattasi di coloro che beneficiano dei beni relativi all'impresa nella loro sfera privata (dunque i soci di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale nonché i familiari dell'imprenditore individuale residente).
- ✓ Quanto ai soggetti concedenti, trattasi dei soggetti che svolgono attività commerciale, dunque l'imprenditore individuale, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di capitali (SPA, SRL, SAPA), le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale, mentre restano escluse dall'applicazione della disposizione le società semplici concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività commerciale.
- ✓ Di qui il principio di diritto affermato conclusivamente dalla Suprema Corte per cui la disposizione della lettera h-ter dell'art. 67, comma 1, del TUIR non è applicabile, come nel caso di specie, agli immobili concessi in godimento al socio di una società semplice.

